



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA ALESSANDRIA

C O M U N E D I S A N G I O R G I O M O N F E R R A T O

AREA ORGANIZZATIVA 1 : ECONOMICO -
FINANZIARIA - AMMINISTRATIVO - TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 15/12/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PROFILO ISTRUTTORE - PERIODO 01/01/2026-31/01/2026

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno quindici nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ORGANIZZATIVA 1: ECONOMICO -
FINANZIARIA - AMMINISTRATIVO - TRIBUTI**

Visto:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
- il decreto Sindacale n. 9 del 11/12/2024 di nomina del Responsabile della posizione organizzativa 1;

Visto il Bilancio di Previsione 2026/2028;

Vista la delibera GC n. 24 del 10/06/2025 con la quale si autorizza il ricorso alla somministrazione di lavoro mediante Agenzia interinale, per l'assunzione di un istruttore amministrativo presso l'area organizzativa 1 – Demografici ed elettorale per il periodo 01/07/2025 – 31/12/2025 per n. 36 ore settimanali;

Attesa l'esigenza di prorogare per un mese, dal 01/01/2026 al 31/01/2026, il servizio di somministrazione lavoro di un istruttore amministrativo presso l'area organizzativa 1 – Demografici ed elettorale;

Atteso che occorre selezionare sul mercato operatori qualificati che per le esposte ragioni di utilità, possano garantire le forniture di che trattasi, conoscenza del territorio e facile reperibilità;

Dato atto che:

- L'art. 36, comma 2, lett. "a", del D. Lgs n. 50/2016 stabilisce che, per gli importi inferiori ad € 40.000,00, si può procedere ad un "affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";

- Ai sensi dell'art. 1, comma 502, della legge 208/2015 come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per acquisizione di servizi e forniture sino ad € 5.000,00 di può prescindere dal ricorso al mercato elettronico;

Sentita la Società RANDSTAD ITALIA S.P.A. – Società Unipersonale con sede legale a Milano (MI) – Via R. Lepetit n. 8/10, C.F. n. 12730090151 e P.IVA n. 10538750968 per l'attivazione del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato come sopra richiamata;

Dato atto che il Comune ha già in essere dei contratti con la società Randstad e negli anni si è sempre dimostrata corretta ed efficiente;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) si può provvedere per il servizio in parola all'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

Dato atto pertanto che:

- l'oggetto del contratto è l'attivazione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per n. 1 unità di personale CATEGORIA Istruttori per il periodo Gennaio 2026, per n. 36 ore settimanali;
- la scelta del contraente è effettuata con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- la forma del contratto viene stipulata secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

Acquisito:

- il DURC che attesta la regolarità della posizione delle ditte sopra individuate nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi;
- il seguente codice identificativo di gara, attribuito dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti n.: B9977A9590;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visto:

- che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

Di affidare alla Società RANDSTAD ITALIA S.P.A. – Società Unipersonale con sede legale a Milano (MI) – Via R. Lepetit n. 8/10, C.F. n. 12730090151 e P.IVA n. 10538750968, di procedere all'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per 1 unità di personale della CATEGORIA C1, per un importo complessivo di € 3.537,52 iva compresa.

Di impegnare la spesa di € 3.537,52 sull'intervento codice 01.05.1 cap. 2000 del bilancio 2026.

Di dare atto che i giorni di impiego e la modulazione degli orari potranno, se necessario, subire delle variazioni, fermo restando il numero massimo di ore di impiego ordinario previste in 36 settimanali per il profilo C1.

Di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa effettivamente sostenuta, dietro presentazione di regolare fattura da parte della Ditta assuntrice della fornitura in argomento, dopo aver accertato la regolarità del servizio effettuato e la regolarità contributiva per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL presso lo Sportello Unico Previdenziale.

Di disporre che il beneficiario del presente atto, assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i, dichiarando espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della citata L. 136/2010.

Di demandare a successivo atto del Responsabile la liquidazione dell'avente diritto a conclusione della fornitura e su presentazione di regolare fattura.

Il presente provvedimento, comportando l'assunzione di impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
ROBERTO Rag. Loredana

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio